



FONDAZIONE
DI PIACENZA
E VIGEVANO

Regolamento d'uso del Salone d'onore di Palazzo Rota Pisaroni Sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Fondazione di Piacenza e Vigevano

Via S. Eufemia 13 - 29121 Piacenza | info@fondazionepiacenzavigevano.it - (tel) +39 0523 311111



**Regolamento d'uso
del Salone d'onore di Palazzo Rota Pisaroni
sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano**

**Art.1
Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione in uso temporaneo a soggetti terzi, della sala denominata "Salone d'Onore di Palazzo Rota Pisaroni" ubicato al piano primo di Palazzo Rota Pisaroni sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano sito in Via S. Eufemia 13 compreso gli impianti e le attrezzature ivi presenti.

**Art. 2
Utilizzo e finalità**

Il Salone d'Onore di Palazzo Rota Pisaroni è destinato in via prioritaria alle attività della Fondazione o ad eventi promossi o sostenuti da contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Può essere concesso in uso a soggetti terzi in via eccezionale per lo svolgimento di attività compatibili con l'attività ed i settori d'intervento istituzionale della Fondazione e comunque per iniziative di valore culturale, artistico, sociale dirette a favorire e contribuire al mantenimento ed incremento della attività culturale d'interesse per l'intera cittadinanza ed il territorio.

**Art. 3
Modalità d'uso di soggetti terzi**

Il Salone d'Onore di Palazzo Rota Pisaroni può essere concesso in via eccezionale per ospitare conferenze, incontri, dibattiti e convegni, conferenze stampa, piccoli concerti, ogni altro tipo di manifestazione riconosciuta di interesse ad insindacabile giudizio della Fondazione.

La struttura, è dotata di impianto, impianto audio, impianto di registrazione audio, sistema di proiezione di video e filmati.

Il Salone d'Onore è composto da un'unica sala con 60 posti a sedere.

Per ragioni di sicurezza il salone è dotato di un sistema di videosorveglianza.

**Art. 4
Soggetti esclusi**

È esclusa la concessione in uso per lo svolgimento di attività di varia natura organizzate a favore di partiti e movimenti politici, associazioni la cui attività è ispirata a tematiche politiche, ad organizzazioni commerciali e professionali, associazioni di categoria, aziende, soggetti le cui finalità sono in contrasto con lo statuto ed il codice etico della Fondazione,



Art.5 **Modalità d'uso da parte di soggetti terzi**

Il Salone d'Onore deve essere utilizzato esclusivamente per gli scopi cui è stato destinato e nel pieno rispetto delle disposizioni dello statuto della Fondazione applicato alla natura stessa della struttura e delle attività ivi esercitate, del codice etico adottato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e delle disposizioni di legge.

L'uso della struttura è vincolata alla capienza della sala che è di n. 60 (sessanta) persone.

Ferma l'esclusiva responsabilità del concessionario per l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento l'assistenza in sala è affidata al personale di custodia e sorveglianza della Fondazione.

Il soggetto richiedente dovrà impegnarsi a svolgere all'interno del Salone d'Onore l'attività per la quale ha avanzato richiesta e per cui gli è stata rilasciata l'autorizzazione all'uso, non potrà apportare modifiche agli impianti ed attrezzature esistenti, dovrà altresì impegnarsi ad osservare e far osservare l'obbligo ad usare i locali per attività aderenti con la destinazione d'uso e vietarne l'uso a terzi estranei e dovrà far rispettare ai propri collaboratori tutte le disposizioni previste nell'atto di concessione, in ordine alla manutenzione, sicurezza, igiene e rispetto dei locali. Non potrà usare strumentazione mobile, arredi o impianti diversi da quelli a corredo della sala. Solo in casi eccezionali sarà consentito l'uso di altra strumentazione previa autorizzazione della Fondazione.

All'interno del Salone d'Onore di Palazzo Rota Pisaroni è VIETATO:

- esporre materiale pubblicitario di qualunque tipo, fatto salvo quanto considerato necessario alla manifestazione in questione, e comunque a discrezione della Fondazione ;
- utilizzare le strutture e le strumentazioni tecniche in dotazione al Salone d'Onore in assenza di autorizzazione da parte della Fondazione e di personale a ciò autorizzato;
- utilizzare proprie attrezzature che possano in qualche modo danneggiare gli arredi, la strumentazione e in generale le strutture del Salone d'Onore , nonché attrezzature non in regola con la vigente normativa;
- vendere qualsiasi oggetto o prodotto, senza autorizzazione della Fondazione;
- utilizzare i locali e le strutture del Salone d'Onore per finalità diverse da quelle per le quali è stata accordato la concessione all'uso temporaneo;
- consumare cibi e bevande in sala;
- fumare.

In ogni caso le attrezzature e l'arredamento devono essere utilizzati correttamente evitando anche quei piccoli interventi che ne potrebbero alterare lo stato. Il riscontrato scorretto uso darà luogo al pagamento dei danni sopravvenuti quantificati dalla Fondazione,



Divieti di affissione e pubblicità sulle facciate esterne

E' severamente vietato apportare modifiche di qualsiasi specie alla superficie della facciata, nonché procedere all'affissione di manifesti, volantini e di qualunque altro materiale pubblicitario sulla facciata, sui vetri e su qualunque parete esterna dell'edificio, senza la preventiva autorizzazione della Fondazione.

CAPO II – MODALITA' PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO

Art.8

Concessione in uso temporaneo

Compatibilmente con la destinazione d'uso della struttura, con l'attività e con la programmazione delle manifestazioni culturali direttamente organizzate dalla Fondazione , cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione del calendario delle manifestazioni , il Salone d'Onore può essere concesso in uso temporaneo a soggetti terzi per iniziative di valore culturale, artistico, sociale purchè rientranti nei settori di intervento istituzionale della Fondazione

L'autorizzazione per l'utilizzo del Salone d'Onore è rilasciata a titolo gratuito.

L'autorizzazione può essere revocata nei casi in cui vengano meno i presupposti per il rilascio della stessa.

Art. 9

Destinatari dell'autorizzazione

Il Salone d'Onore può essere concessa in uso a:

associazioni, istituzioni, enti, comitati, cooperative sociali, persone fisiche ed altri soggetti interessati a promuovere iniziative di carattere sociale, culturale o istituzionale, giudicate di interesse per la Fondazione rivolte per i temi proposti e trattati all'intera cittadinanza ed al territorio.

Art. 10

Procedura di concessione dell'uso del Salone d'Onore

Le richieste all'uso del Salone d'Onore devono essere presentate dai soggetti interessati all'ufficio di presidenza della Fondazione.

Le richieste di utilizzo saranno sottoposte alla valutazione della Fondazione ed evase secondo la disponibilità della struttura ed alla rispondenza dei contenuti delle manifestazioni proposte a quanto stabilito dall'articolo 3.



Art. 11 **Contenuto delle richieste**

Le richieste di cui all'articolo 10 debbono contenere i seguenti elementi :

1. la chiara identificazione del soggetto richiedente attraverso i dati anagrafici e fiscali e, in caso di associazione o ente, le generalità del legale rappresentante o del responsabile;
2. recapito comprensivo di numero telefonico del soggetto richiedente;
3. descrizione dell'attività da svolgere;
4. indicazione del giorno/i e dell'orario in cui si prevede di utilizzare lo spazio;
5. dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non utilizzare gli spazi per un numero di persone superiore alla capienza massima indicata nel regolamento;
6. dichiarazione sottoscritta con la quale il rappresentante legale e/o il responsabile si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza all'uso autorizzato, possano derivare a persone o a cose, esonerando la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

Le richieste per la concessione dovranno essere presentate tramite il modulo allegato al presente Regolamento sub A), che dovrà essere compilato in ogni sua parte.

La domanda dovrà altresì essere corredata da tutta la documentazione illustrativa ritenuta necessaria per la valutazione della richiesta, quale a titolo esemplificativo: depliant, presentazione della manifestazione, una relazione illustrazione dell'attività svolta dal richiedente ecc.

La presentazione della domanda e l'eventuale accoglimento non esime l'interessato dagli obblighi inerenti a tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione della manifestazione/spettacolo quali a titolo esemplificativo: adempimenti SIAE, ENPALS, ecc.

I dati forniti dal richiedente saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi inerenti l'oggetto della domanda e nel rispetto di quanto disposto rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo per la Protezione dei dati personali 2016/679.

Art. 12 **Revoca dell'autorizzazione**

Ferme restando ulteriori ragioni di pubblico interesse, la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha la facoltà di revocare il provvedimento di autorizzazione all'uso della struttura o di sospenderlo temporaneamente o modificare gli orari ed i termini di assegnazione, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni oppure, per ragioni di carattere contingente o tecnico, che non possano essere rinviate ad altra data per motivi oggettivi.



Art. 13 Orario/Divieti

Il Salone d'Onore viene aperto al pubblico un'ora prima dell'inizio della manifestazione. Modalità diverse potranno essere concordate con gli uffici della Fondazione.

Sono vietate tutte quelle attività improprie e non conformi alle caratteristiche della iniziativa per cui il Salone d'Onore viene concesso. Nel caso in cui tali obblighi non vengano osservati, l'utilizzatore sarà responsabile dei danni arrecati e lo stesso si impegna a rimborsare all'Ente le spese di riparazione di tali danni.

L'utilizzo non può essere concesso per manifestazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, ed in ogni caso tali attività non potranno essere realizzate da parte dell'utente. L'uso del Salone D'onore non può essere concesso per cerimonie di qualsiasi natura, quali ad esempio matrimoni e battesimi, né per feste private.

Art. 14 Rimborso dei danni

Il concessionario è obbligato al rimborso completo dei danni arrecati alla struttura, agli impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature del Salone d'Onore ed in generale a quanto anche occasionalmente si trova nel Salone d'Onore, durante l'esercizio dell'attività o in conseguenza di essa.

Art. 15 Disposizioni generali per l'utilizzo della struttura.

Nell'utilizzo della struttura e delle attrezzature concesse debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) uso corretto delle strutture e conservazione dell'ordine esistente;
- b) divieto di apportare modifiche agli impianti fissi o mobili, di introdurne altri senza l'autorizzazione scritta della Fondazione;
- c) rispetto di eventuali specifiche normative d'uso degli immobili e delle attrezzature utilizzati;
- d) presenza dell'affidatario o suo delegato responsabile durante il periodo d'uso, per garantire l'osservanza del presente Regolamento;
- e) segnalazione immediata alla Fondazione di eventuali danni riscontrati o provocati;
- f) occupazione degli spazi esclusivamente per gli usi concessi;
- g) rispetto assoluto degli orari concordati;
- h) rispetto delle norme di convivenza civile, anche in prossimità degli accessi alle strutture, e di quanto previsto dalle leggi in materia;



- i) puntuale rispetto delle norme previste dalle vigenti disposizioni di Pubblica Sicurezza, antinfortunistica ed antincendio e di ogni altra norma valida per le manifestazioni aperte al pubblico;
- j) riconsegna dei locali concessi, ivi compresi i locali accessori, in perfetto stato al termine dell'uso, liberi da eventuali attrezzature non appartenenti alla stessa utilizzate per la manifestazione.

Art. 16 Sicurezza

Il concessionario dovrà assoggettarsi alle norme di cui al D.lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs n. 81/08), in ordine alla sicurezza degli impianti ed al D.M. 296 del 22.02.1996 a tutela dell'incolumità del pubblico e degli addetti alla struttura, nonché ad ogni altra normativa vigente in materia.

Il concessionario è tenuto a lasciare sgombera da oggetti e quant'altro le parti antistanti le uscite delle porte di sicurezza, sì da consentire, in caso di pericolo, libero spazio di fuga agli spettatori.

Art. 17 Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto a prendere visione del presente regolamento e a rispettare tutte le indicazioni contenute .

Su tutto il materiale pubblicitario o informativo prodotto dal Concessionario il logo della Fondazione dovrà comparire inequivocabilmente solo come luogo di effettuazione della manifestazione . Qualora la Fondazione abbia garantito il sostegno economico della manifestazione realizzata in Auditorium anche la dicitura " la manifestazione è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano".

Tale informativa dovrà essere comunicata a tutti gli organi di informazione che citano l'iniziativa (redazionali, comunicati stampa, pubblicità ecc.)

È fatto divieto al concessionario di sub-concedere l'uso del Salone d'Onore.

È fatto altresì divieto di fotografare l'interno del Salone d'Onore e di veicolare l'immagine sulla stampa e su Internet se non preventivamente autorizzati dalla Fondazione.

Il soggetto richiedente deve usare correttamente il Salone d'Onore riservando la massima cura nell'utilizzo della struttura e degli impianti, compresa l'igiene e la pulizia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti e compatibili con l'utilizzo della struttura, ivi compreso il divieto di fumare, ed osservando le norme rivolte a garantire la sicurezza dei locali e delle persone.

Egli si rende responsabile della struttura evitando di manomettere o asportare (anche provvisoriamente) materiali ed attrezzature tecnologiche di dotazione, manomettere impianti elettrici od idraulici; si impegna a riconoscere la propria responsabilità per gli eventuali danni causati alle strutture e a corrispondere il conseguente risarcimento commisurato al danno provocato.

La Fondazione ha diritto di esercitare in qualsiasi momento la più ampia vigilanza sull'uso del Salone d'Onore e delle attrezzature presenti, per accertare, direttamente o tramite terzi incaricati, la scrupolosa



FONDAZIONE
DI PIACENZA
E VIGEVANO

osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Regolamento. A tal fine il soggetto richiedente è obbligato a collaborare con gli incaricati della Fondazione e a fornire agli stessi tutti i chiarimenti.

Art. 18 **Responsabilità**

I soggetti autorizzati all'uso del Salone d'Onore sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature, servizi ed impianti della struttura. La Fondazione ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento dei danni arrecati.

Art. 19 **Pubblicità**

Al fine di assicurare una corretta informazione e conoscenza del presente Regolamento, copia dello stesso sarà depositata nei locali della Fondazione (Palazzo Rota Pisaroni sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano) in modo che l'utenza interessata ne possa prendere visione.